

## Bur n. 61 del 10/07/2007

Urbanistica

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 1841 del 19 giugno 2007

L. 3 agosto 1998, n. 267 – Individuazione e perimetrazione delle aree a rischio idraulico e idrogeologico. Nuove indicazioni per la formazione degli strumenti urbanistici. Modifica D.G.R. 1322 del 10 maggio 2006, in attuazione della sentenza del TAR del Veneto n. 1500/07 del 17 maggio 2007.

L'Assessore alle Politiche per il Territorio Renzo Marangon, riferisce quanto segue.

Con deliberazione n. 1322 del 10 maggio 2006, la Giunta Regionale ha integrato la D.G.R. n. 3637 del 13.12.2002, che dettava norme relativamente a "Modalità operative e indicazioni tecniche" relative alla "Valutazione di compatibilità idraulica per la redazione degli strumenti urbanistici". In tale sede è stata richiesta, quale professionalità necessaria per la redazione dello studio in questione quella dell'ingegnere idraulico con laurea di 2° livello, diversamente a quanto stabilito con la precedente citata D.G.R. 3637/2002 che ammetteva anche quella di geologo.

Per tale ragione la D.G.R. n. 1322 è stata, quindi, impugnata innanzi al TAR Veneto dall'Ordine dei Geologi del Veneto che ne ha chiesto l'annullamento, previa sospensione.

Tanto, ritenuto che le determinazioni della Giunta Regionale rappresentassero violazione delle disposizioni normative che individuano le competenze dei geologi, oltre che ledere l'interesse pubblico ad una adeguata considerazione dei profili geologici, idrogeologici e geomorfologia degli strumenti urbanistici.

A tale contestazione, la Regione ha opportunamente controdedotto evidenziando la necessità di una specifica professionalità in grado di valutare compiutamente le problematiche del rischio idraulico.

Con sentenza n. 1500/07 del 17/05/2007 il TAR del Veneto, pur ritenendo legittima *l'individuazione della professionalità dell'ingegnere idraulico per redigere siffatti studi*, ha altresì, sostenuto che non possa essere escluso *il geologo dalla previsione astratta, le quante volte l'apporto delle sue competenze specifiche risulti necessario o utile per la più adeguata redazione delle menzionate valutazioni*.

Alla luce di quanto sopra il TAR del Veneto ha annullato la citata D.G.R. 1322 del 10 maggio 2006 nella parte in cui non prevede, tra le professionalità richieste per la redazione dello studio di compatibilità idraulica, anche la figura del geologo.

Trattandosi di sentenza esecutiva, si rende, quindi, necessario procedere al recepimento della stessa, modificando la D.G.R. 1322/07 secondo le indicazioni fornite dal Giudice Amministrativo, che peraltro, risultano essere in linea con la volontà della Giunta Regionale diretta a poter disporre di un documento adeguatamente qualificato sotto l'aspetto tecnico. Pertanto, la citata D.G.R. n. 1322/07 e, più precisamente, il relativo allegato, è adeguata aggiungendo al paragrafo denominato "Articolazione degli studi in relazione agli strumenti urbanistici" la seguente dicitura: *"In considerazione dell'esigenza di acclarare le caratteristiche dei luoghi, ove sussista la necessità di analizzare la composizione del suolo e la situazione delle falde del territorio interessato dallo strumento urbanistico, i Comuni, in aggiunta all'ingegnere idraulico, ovvero su richiesta di quest'ultimo, potranno, altresì, avvalersi, per la redazione degli studi in argomento, dell'apporto professionale anche di un dottore geologo, con laurea di 2° livello"*.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTE le DD.G.R. n. 3637 del 13.12.2002 e n. 1322 del 10.05.2006;

VISTA la sentenza del TAR del Veneto n. 1500/07 del 17 maggio 2007;

delibera

1. di recepire la sentenza del TAR del Veneto n. 1500/07, modificando la D.G.R. 1322/06 come indicato nelle premesse.
2. Di approvare ***l'allegato A***, parte integrante del presente provvedimento, contenente le modifiche di cui al punto precedente e che sostituisce, a tutti gli effetti, il documento approvato con la citata D.G.R. 1322/06.